PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
4° Dipartimento – Coordinamento Piano Strade

Prot. n. 2198 Messina, 14-06-2011

AVVISO

APERTURA GARA DEL 16/06/2011

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. PIRAINO - S.ANGELO DI BROLO".

A seguito del Ricorso proposto da PARRINO Gaetano e visto il Decreto del Presidente del TAR di Catania, dott. Biagio CAMPANELLA, con il quale si sospendono gli atti della gara in oggetto e si fissa per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, la Camera di Consiglio del 23/06/2011.

Le operazioni di gara fissate per il 16/06/2011 sono sospese fino al 23/06/2011.

Nel caso in cui il Ricorso di cui sopra venisse annullato, la gara sarà espletata il 24/06/2011.

Ulteriori altre notizie verranno rese note con lo stesso mezzo.

IL DIRIGENTE
(Ing. Benedetto Sidoti Pinto)

N. 00761/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01924/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2011, proposto da: Parrino Gaetano, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Martella, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Provincia di Messina;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

APPALTO AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL S.P. PIRAINO -S. ANGELO DI BROLO APERTURA GARA 16.6.2011 - REVOCA E/O ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA SVOLTA NEL 2009 - SOSPENSIONE PROCEDURA DI STIPULA

CONTRATTO D'APPALTO DELLA GARA SVOLTA NEL 2009 - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, ad un primo esame, il ricorso presenta qualche profilo di fondatezza e che, soprattutto, sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile, atteso che c'è il rischio di espletare una gara superflua in data 16 giugno 2011.

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la sospensione degli atti impugnati;

P.Q.M.

Viene accolta la richiesta di sospensione degli atti impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare la camera di consiglio del 23 giugno 2011.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 9 giugno 2011.

Il Presidente
Biagio Campanella

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 09/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)